

Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)

Art. 1.

Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito denominata "Agenzia" o "ANSFISA", istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

2. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, tenuto conto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali nelle materie di competenza.

3. L'Agenzia è regolata:

- a) dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di seguito denominato "decreto-legge";
- b) dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di seguito denominato "decreto legislativo" e dai decreti attuativi della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016;
- c) dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto non disciplinato dall'art. 12 del decreto-legge;
- d) dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) dalle norme del presente Statuto;
- f) dal Regolamento di Amministrazione previsto dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge e dagli atti regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia.

4. L'Agenzia ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali di cui una, con competenze riferite ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova.

5. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che li esercita secondo le modalità previste dal decreto-legge e al controllo della Corte dei conti che lo esercita nelle modalità previste dalla legge.

6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 2.

Funzioni e attività

1. L'Agenzia è composta da due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni alla stessa attribuite in materia di sicurezza delle ferrovie e di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa. L'Agenzia svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali. In particolare, l'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attività, esercita le funzioni ed i compiti:

- a) con riferimento al settore ferroviario, ai sensi dagli articoli 2, 3 (comma 1, lettera a) e 6 del decreto legislativo, svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo; inoltre, per le infrastrutture transfrontaliere specializzate svolge i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. All'abrogazione del decreto legislativo in questione svolge le funzioni stabilite dai decreti attuativi della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016;
- b) con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, alla sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e alla sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa svolge i compiti previsti dall'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, e, ove ricorrano i casi, irroga le sanzioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge, nel rispetto delle prerogative delle amministrazioni o enti competenti.

2. L'Agenzia a decorrere dalla data di piena operatività, determinata con decreto ministeriale di cui al comma 19, quarto periodo, del decreto-legge, fermi restando le responsabilità dei soggetti gestori, assume le attribuzioni:

- a) in materia di sicurezza del sistema ferroviario nazionale, corrispondenti alle funzioni ed ai compiti già esercitati dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ai sensi del decreto legislativo, della quale acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie succedendo a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi del predetto ente, che viene, conseguentemente, soppresso;
- b) in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, di sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e di sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa anche mediante trasferimento progressivo delle funzioni e dei compiti già di competenza di altre amministrazioni.

3. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attività, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante e con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3. Organi dell'Agenzia

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge, sono organi dell'Agenzia:

- a) Il Direttore;

- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4.
Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.

2. L'incarico di Direttore è conferito a persona, anche estranea alla pubblica amministrazione, scelta in base a *“criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia”*, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, secondo quanto previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il rapporto di lavoro del Direttore è disciplinato dal contratto individuale di lavoro, dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi all'Area I della dirigenza – Funzioni centrali e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta.

4. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'incarico di Direttore, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo e con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale. Se dipendente di pubblica amministrazione, il Direttore è collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato.

5. Il Direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo, e assicura la continuità delle funzioni dell'Agenzia ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e direttive del Ministro vigilante.

In particolare, il Direttore:

- a) predispone e sottopone alla firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 5;
- b) adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi istituzionali ed agli indirizzi del Ministro vigilante nonché dalla convenzione di cui all'articolo 10, comma 5, stabilendo i conseguenti indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia;
- c) definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia tenuto conto di quanto previsto nel presente Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, nonché dall'articolo 12, comma 9, lettera b) del decreto-legge;
- d) sentito il Comitato Direttivo, conferisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni e delle previsioni della contrattazione collettiva, gli incarichi ai Dirigenti dell'Agenzia nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa;
- e) propone al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti la nomina dei Dirigenti generali, previsti dall'articolo 12, comma 13, del decreto-legge;

- f) individua le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
- g) sovrintende all'attività di tutti gli uffici ed unità operative, assicurandone il coordinamento;
- h) convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- i) sottopone all'esame del Comitato Direttivo: il bilancio di previsione e rendiconto, lo statuto, il regolamento di amministrazione e gli atti che regolano il funzionamento dell'Agenzia e l'organizzazione della stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- j) adotta, sentito il Comitato Direttivo, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto del regolamento di amministrazione;
- k) può attribuire, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, specifiche funzioni ai Dirigenti generali e attribuire specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti, previa valutazione da parte del Comitato Direttivo;
- l) nomina un vicedirettore che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ai sensi del comma 7;
- m) promuove e mantiene relazioni con i competenti organismi dell'Unione Europea per questioni attinenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia;
- n) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. L'incarico di Direttore cessa nei casi previsti dall'articolo 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di risoluzione consensuale del rapporto e in tutte le ipotesi di responsabilità di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 165 del 2001. Qualora ricorrano i citati presupposti per la revoca dell'incarico del Direttore, il Ministro ne comunica le cause, e le motivazioni al Direttore stesso, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale provvedere ad eventuali adempimenti e fornire eventuali controdeduzioni; decorso questo termine senza che il Direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca dell'incarico del Direttore che, previo conforme parere del Comitato di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 165 del 2001, viene dichiarata dall'organo competente per la nomina;

7. In caso di assenza dal servizio o in caso di impedimento temporaneo le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia sono esercitate dal Vicedirettore nominato dal Direttore dell'Agenzia tra i dirigenti dell'Agenzia, titolari di incarico dirigenziale di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento di nomina è trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5. Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è nominato, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di genere ed imparzialità, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge ed è composto da quattro membri e dal Direttore dell'Agenzia che lo presiede.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, i componenti del Comitato Direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori dipendenti di società o imprese nei settori in cui opera l'Agenzia, né

possono svolgere qualsiasi altra attività professionale in conflitto di interessi con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.

3. Il Comitato Direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge.

4. Con le medesime modalità, di cui al comma 3 si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito.

5. Il Comitato Direttivo svolge le funzioni ad esso assegnate dal presente Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite. In particolare, il Comitato Direttivo provvede a:

- a) deliberare in merito allo Statuto dell'Agenzia ed al Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia ai sensi rispettivamente dell'articolo 12, commi 8 e 9 del decreto-legge. Con le stesse modalità il Comitato Direttivo delibera le modifiche agli stessi che si rendono necessarie in relazione al cambiamento delle esigenze e del quadro legislativo di riferimento;
- b) emanare le delibere per la definizione delle norme nazionali per la sicurezza;
- c) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Agenzia;
- d) deliberare i programmi per le attività di autorizzazione e certificazione;
- e) effettuare la valutazione degli atti sottoposti dal Direttore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lett. d) e j).

6. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Direttore almeno una volta ogni tre mesi e, in ogni caso, su proposta di almeno due dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Ad esclusione delle deliberazioni sullo statuto per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei suoi componenti, le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Comitato Direttivo si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

8. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Direttore.

9. Le sedute del Comitato Direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

10. I compensi dei membri del comitato direttivo, esclusi i componenti scelti tra i dirigenti dell'Agenzia, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e i parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dal Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con designazione di un componente da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 2 si provvede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati dall'incarico. In caso di anticipata cessazione, la durata dell'incarico conferito al sostituto coincide con quella residua dell'incarico conferito al componente sostituito.

4. I compensi dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e i parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia esercitando i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-*bis* del codice civile, in quanto applicabili. In particolare:

- a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti dell'Agenzia e dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento;
- c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
- d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e) redige le relazioni di propria competenza;
- f) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni sociali e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarità riscontrate;
- g) svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo le disposizioni di legge;
- h) può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
- i) esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis*, terzo comma, del codice civile;

j) esprime, su richiesta del Direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 7.

7. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

8. Compatibilmente con le attività da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8.

9. Le sedute del Collegio dei Revisori dei Conti devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti.

Art. 7

Regolamento di contabilità

1. L'Agenzia adotta la contabilità finanziaria. Con il regolamento di contabilità sono disciplinate le modalità di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale, l'applicazione dell'armonizzazione contabile e l'attività negoziale dell'Agenzia.

2. All'adozione del Regolamento di contabilità si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge.

Art.8.

Personale

1. È istituito il ruolo del personale dell'Agenzia.

2. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e tutte le altre disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

3. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia è disciplinato da contratti collettivi e individuali, tenuto conto della specificità delle professionalità che possono essere utilizzate e previste dalla norma.

4. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, può avvalersi di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, in applicazione degli istituti previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001 e dal CCNL Funzioni Centrali.

Art.9.

Patrimonio ed entrate

1. Fermo quanto già previsto dall'articolo 2 comma 2 del presente Statuto, il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- a) trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
- b) entrate proprie derivanti da tariffe per l'esercizio delle attività dirette di servizio dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, e da proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse;
- c) versamento da parte di R.F.I. S.p.a., con periodicità trimestrale, dell'importo corrispondente all'incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria nazionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
- d) trasferimenti da parte dello Stato ai sensi degli articoli 12, comma 18, e 45 del decreto-legge, incrementati ai sensi di quanto previsto dai commi 331 e 332 della legge 30 dicembre 2018 n. 148;
- e) altre entrate previste dalla legge.

Art. 10.

Indirizzo e vigilanza

1. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In particolare, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo:

- a) l'emanazione di direttive, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle eventuali specifiche attività da intraprendere;
- b) l'approvazione, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, dello statuto, dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia in base a quanto previsto all'articolo 12, comma 10 del decreto-legge. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito;
- c) l'approvazione dei piani pluriennali di investimento, nonché dei bilanci di previsione e dei rendiconti, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;
- d) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di verifiche per accertare l'osservanza degli indirizzi impartiti.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 2, i piani pluriennali di investimento, nonché i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, sono inviati dal Direttore dell'Agenzia al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 2, lettere b), c) e d), l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.

5. Con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Direttore dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fatti gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e quanto previsto. La convenzione ha durata triennale e viene aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 11.

Regolamento di Amministrazione

1. Con il Regolamento di Amministrazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge, sono disciplinati, nel rispetto delle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, con individuazione degli uffici a cui è assegnato il personale;
- b) le dotazioni organiche;
- c) le procedure per l'accesso alla dirigenza nel rispetto del d.lgs. n. 165 del 2001.